

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua Amministrazione;

da un rappresentante della prefettura di Catanzaro;

da un rappresentante dell'Ente di sviluppo in Calabria;

da due rappresentanti dei produttori di vino designati, rispettivamente, dalle Organizzazioni locali, in rappresentanza degli agricoltori e dei coltivatori diretti.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente provvedimento;

b) controllare che le spese della gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere fra Ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e di valutazione del prodotto conferito;

d) esaminare il rendiconto finale della gestione collettiva del vino ed esprimere il proprio parere sui risultati di tale gestione.

Art. 6.

Ai fini dell'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 2 l'Ente gestore deve:

a) inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ogni Provincia interessata, un elenco nominativo dei conferenti, con l'indicazione del quantitativo di vino da ciascuno conferito, della data dei conferimenti e degli anticipi ricevuti;

b) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipi ai conferenti;

c) inviare un elenco delle vendite dell'alcole ricavato dal vino conferito alla gestione collettiva, con le indicazioni della quantità e data di vendita;

d) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione della raccolta collettiva, sempre che siano state preventivamente autorizzate dal Ministero medesimo.

In base ai documenti forniti dall'Ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione di cui all'art. 5, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi di cui al precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — sarà ripartito fra i conferenti in base alle caratteristiche delle singole partite conferite.

L'Ente di sviluppo in Calabria è tenuto a presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione di cui al precedente art. 5 do-

vanno essere indicati i quantitativi di vino conferiti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, i quantitativi di alcole e acquavite ottenuti dalla distillazione del vino conferito e le somme ricavate dalla vendita, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 8.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967, è assunto l'impegno per la somma di L. 60 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1967
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 23

(10992)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 139 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 26 presso Ivrea Parella - Castellamonte - Rivarolo Canavese della lunghezza di km. 26+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 26 presso Ivrea Parella Castellamonte - Rivarolo Canavese », dell'estesa di km. 26+000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 565 « di Castellamonte ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1967
Registro n. 22 LL. PP., foglio n. 104.

(10887)